

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01523 Gebhard: Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-01563 Zanetti e Sberna: Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-01564 Causi: Dati relativi alla fruizione della misura per l'aiuto alla crescita economica – ACE	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
5-01565 Barbanti: Clausole di salvaguardia che comportano aumenti di aliquote o di acconti tributari	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	92

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	80
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	93
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.50.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto

televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01523 Gebhard: Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) illustra la propria interrogazione, la quale affronta la problematica relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, all'articolo 10, modifica le aliquote dell'imposta

di registro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, contestualmente, al comma 4, sopprime « tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste dalle leggi speciali » in materia.

In merito a tali disposizioni l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di chiarire quali siano le esenzioni e le agevolazioni tributarie da considerarsi soppresse a decorrere dal 2014 e se, in tale ambito, debba considerarsi soppresso anche l'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che consente a coloro i quali acquistano un immobile ad uso abitativo, a titolo personale e non nell'esercizio di arti o professioni, di pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali in base al valore catastale rivalutato, indipendentemente dal prezzo pattuito nell'atto di compravendita.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita.

5-01563 Zanetti e Sberna: Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

Mario SBERNA (SCpI) illustra la propria interrogazione, la quale riguarda la nomina a dirigente, presso diversi uffici dell'Agenzia delle entrate, di un cospicuo numero di funzionari, avvenuta senza il previo svolgimento di un concorso.

A tale riguardo l'interrogazione segnala come la questione sia stata oggetto di contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi del TAR del Lazio, il quale già nel 2011 si è espresso bloccando le relative nomine a dirigente, in quanto esse erano state effettuate in modo illegittimo.

Evidenzia quindi come tale vicenda potrebbe avere effetti negativi sul gettito erariale, posto che numerosi avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle en-

trate potrebbero risultare nulli, ove risultassero sottoscritti da dirigenti privi della relativa qualifica, in quanto illegittimamente nominati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario SBERNA (SCpI), replicando, si riserva di approfondire il contenuto dell'ampia risposta fornita dal Governo, al fine di valutarla compiutamente e riservandosi di assumere eventuali ulteriori iniziative in merito.

5-01564 Causi: Dati relativi alla fruizione della misura per l'aiuto alla crescita economica – ACE.

Marco CAUSI (PD) illustra la propria interrogazione, la quale chiede di conoscere i dati relativi all'applicazione della misura tributaria dell'aiuto alla crescita economica – ACE, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di realizzare una prima valutazione sulla reale efficacia di tale misura.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD), replicando, rileva come, attraverso la presentazione dell'interrogazione, egli auspicasse di ottenere, da parte del Governo, qualche anticipazione rispetto alle informazioni che saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2014, con particolare riguardo ai dati statistici relativi all'effetto dell'ACE sulle società di capitali.

Ritiene, infatti, che sarebbe determinante, per comprendere la reale efficacia dell'agevolazione e al fine di rafforzarla nell'ambito della legge di stabilità, sapere come l'ACE abbia influito sulla composizione del passivo delle imprese, in particolare per quanto riguarda il livello della leva finanziaria e dell'indebitamento, non-

ché sulla composizione dell'attivo, soprattutto al fine di verificare se tale misura abbia incentivato prevalentemente investimenti finanziari o investimenti reali da parte delle imprese stesse.

5-01565 Barbanti: Clausole di salvaguardia che comportano aumenti di aliquote o di acconti tributari.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale chiede chiarimenti in merito alla notizia, riportata da organi di stampa, secondo cui sarebbe intenzione del Governo attivare la « clausola di salvaguardia » prevista dal decreto-legge n. 102 del 2013, la quale comporterà l'aumento di due punti percentuali degli acconti IRES ed IRAP per le imprese e, dal 1° gennaio 2014, l'aumento di circa due punti percentuali delle accise sui carburanti.

In tale ambito l'atto di sindacato ispettivo intende conoscere le ragioni per cui, a fronte del fatto che circa 300 dei 600 milioni di euro complessivi previsti come maggiori entrate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 102 del 2013, relativo alla definizione agevolata dei contenziosi amministrativo-contabili in cui sono coinvolti i concessionari dei giochi, non saranno effettivamente incassati dall'Erario, il Governo sarebbe in procinto di attivare la predetta clausola di salvaguardia per 600 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Inoltre l'interrogazione chiede all'Esecutivo di fornire una ricognizione generale delle clausole di salvaguardia attualmente previste da disposizioni normative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sebastiano BARBANTI (M5S), replicando, si dichiara sostanzialmente insoddisfatto della risposta, considerando singolare che, a pochi giorni dal termine a partire dal quale si applicherà la predetta clausola di salvaguardia, la quale deter-

minerà pesanti conseguenze economiche, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, il Governo non sia ancora in grado fornire i dati relativi a tale misura.

Auspica quindi che l'Esecutivo possa in tempi brevi fornire, anche informalmente, gli elementi informativi richiesti.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline ».

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Sanga, ne aveva illustrato il contenuto e che su di esso si era aperto un'ampia discussione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA suggerisce l'opportunità di rinviare il voto sul provvedimento almeno alla seduta di domani, al fine di consentire al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti, anche con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che la Commissione debba accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, rinviando a una seduta da convocare nella giornata di domani la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come la Commissione Affari esteri intenda concludere l'esame in sede referente sul disegno di legge nel pomeriggio di oggi e come, pertanto, l'eventuale rinvio dell'esame del disegno di legge equivarrebbe, di fatto, ad una rinuncia della Commissione Finanze ad esprimere il proprio parere sul provvedimento.

In tale contesto, suggerisce di trasfondere in ordini del giorno da presentare in Assemblea le questioni sollevate nel corso del dibattito, in considerazione del fatto che esse sono per lo più motivate da esigenze di carattere informativo, consentendo in tal modo al Governo di formarsi una più compiuta opinione su tali tematiche. Sottolinea, infatti, come non sia possibile, in questa sede, intervenire sulla normativa internazionale in materia tributaria, né sul testo dell'Accordo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le considerazioni svolte dal deputato Causi, rilevando altresì come l'osservazione contenuta nella proposta di parere sia certamente politicamente accoglibile, ma comporti la necessità, per l'Esecutivo, di verificare in che modo sarà possibile realizzare concretamente gli obiettivi di trasparenza e di monitoraggio indicati nella predetta osservazione. Sottolinea, infatti, come le attività di monitoraggio non dovrebbero esplicarsi esclusivamente in ambito nazionale, riguar-

dando una società, la Trans Adriatic Pipeline AG, che ha sede in Svizzera e che opera anche al di fuori del territorio italiano.

Marco CAUSI (PD), in considerazione della problematica evidenziata dal Sottosegretario, suggerisce al relatore di riformulare la sua proposta di parere, in particolare espungendo dall'osservazione le parole da « , segnatamente » fino alla fine dell'osservazione stessa, così da eliminare il riferimento alle attività di monitoraggio delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali si basano gli accordi preliminari sui prezzi previsti dall'articolo 9 dell'Accordo.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide l'esigenza di assicurare la massima trasparenza rispetto al regime tributario applicabile alla società Trans Adriatic Pipeline AG, considerando in tale contesto necessario comprendere in cosa si sostanzia il meccanismo previsto dall'articolo 9 dell'Accordo.

Inoltre, considerato che si tratta di una società di diritto svizzero nella cui compagine proprietaria non sono presenti azionisti italiani, ritiene opportuno conoscere quale sia il maggior gettito tributario derivante per l'erario italiano dall'attività della predetta società.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene che il tema sollevato dal deputato Paglia dovrebbe costituire oggetto di un atto di sindacato ispettivo, cui il Governo sarebbe naturalmente disponibile a rispondere, rilevando invece come esso non attenga al merito dell'esame che oggi la Commissione Finanze è chiamata a svolgere.

Evidenzia inoltre come le attività di monitoraggio circa l'attuazione dell'articolo 9 dell'Accordo possano certamente riguardare i profili di competenza dell'autorità fiscale italiana, mentre non è al momento possibile definire in che modo le predette attività possano incidere su ambiti di competenza di altri Stati. Condivide

quindi il suggerimento del deputato Causi di riformulare l'osservazione contenuta nella proposta di parere.

Marco CAUSI (PD) suggerisce ulteriormente al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella proposta di parere, espungendo le parole da « , atteso in particolare » fino al termine dell'osservazione.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come la Convenzione per evitare le doppie imposizioni attualmente in vigore tra Italia e Svizzera si limiti a fornire alcune indicazioni metodologiche, invero piuttosto deboli, circa gli ambiti di collaborazione in materia tributaria e finanziaria tra i due Stati, evidenziando altresì come anche i principi definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di fiscalità internazionale, in parte richiamati dall'articolo 9 dell'Accordo, non consentano di stabilire con chiarezza quale sarà l'imponibile della società Trans Adriatic Pipeline AG sottoposto a tassazione in Italia. Ritiene quindi inaccettabile che la discussione parlamentare sulla ratifica dell'Accordo TAP avvenga in tale condizione di assoluta incertezza su un aspetto tanto cruciale dell'Accordo stesso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che le sue precedenti affermazioni non possono in alcun modo essere interpretate come segnale della volontà del Governo di occultare informazioni circa l'imponibile della società Trans Adriatic Pipeline AG, ma si riferivano alla necessità di chiarire meglio come sarà possibile rendere praticabile il monitoraggio richiamato dall'osservazione contenuto nella proposta di parere, della cui realizzazione dovrà naturalmente farsi carico l'Esecutivo, attraverso i competenti organismi dell'Amministrazione finanziaria.

Esclude quindi che in materia il Governo coltivi qualche intenzione nascosta, ribadendo altresì che molte delle questioni poste nella seduta odierna non attengano direttamente al tema in discussione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, con riferimento ad alcune delle considerazioni espresse nel corso del dibattito, sottolinea come l'articolo 9 dell'Accordo non contenga alcuna previsione aleatoria, specificando, al contrario, con chiarezza come la determinazione della base imponibile della società Trans Adriatic Pipeline AG dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa nazionale e sulla base dei principi fissati in materia dall'OCSE. A tale proposito ricorda che la stessa OCSE, nel paragrafo 4.137 delle Linee guida sui prezzi di trasferimento, afferma che ogni amministrazione fiscale partecipante a un Accordo preventivo sui prezzi (« *advanced pricing agreements* »-APA) « potrà richiedere al contribuente che ha attivato l'APA una relazione annuale che attesti la conformità dei suoi prezzi di trasferimento alle condizioni previste nell'APA e dimostri la validità delle ipotesi di base. In secondo luogo, potrà continuare ad esaminare la situazione del contribuente nell'ambito delle sue regolari attività di verifica, ma senza rimettere in questione la validità della metodologia » definita dall'APA stesso.

Ritiene, quindi, che il richiamo, contenuto nel predetto articolo 9, alla normativa nazionale e ai principi dell'OCSE, stabilisca una cornice ben chiara entro la quale i contribuenti e le autorità fiscali dei Paesi interessati si dovranno muovere.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come l'Accordo di cui si propone la ratifica disciplini la realizzazione sul territorio nazionale, da parte di una società di diritto svizzero, di un progetto infrastrutturale molto rilevante, che presenta numerose criticità di carattere ambientale e la cui compatibilità con il piano energetico nazionale appare inoltre problematica. In tale contesto considera quanto mai necessario vincolare il consorzio che realizzerà l'infrastruttura a stabilire la propria residenza fiscale in Italia, al fine di assicurare l'imponibilità nel nostro Paese degli utili realizzati sul territorio nazionale, ritenendo invece che il mero richiamo alle Linee guida stabilite in sede OCSE non

garantisca l'effettivo rispetto dei principi di fiscalità internazionale.

Considera altresì necessario porre con forza il problema della strategicità dell'intervento infrastrutturale sotteso all'Accordo.

Marco CAUSI (PD) suggerisce nuovamente al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere, sopprimendo le parole da « , atteso in particolare » fino alla fine dell'osservazione stessa, in modo da eliminare il riferimento al fatto che la società Trans Adriatic Pipeline AG è costituita secondo le leggi della Confederazione elvetica.

Sottolinea inoltre come l'articolo 9 dell'Accordo non preveda alcun trattamento tributario preferenziale in favore di tale società, trattandosi di una previsione del tutto normale che rinvia ai principi tributari stabiliti in materia dall'OCSE.

Carla RUOCCO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal depu-

tato Causi, evidenzia come la conformazione, sotto il profilo giuridico – fiscale, del progetto TAP e dei connessi assetti societari possa avere riflessi anche rilevanti sulla fiscalità dei diversi Stati interessati dal progetto stesso.

Marco CAUSI (PD) rileva come la questione segnalata dal Presidente possa riguardare ogni tipo di operazione commerciale.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, accoglie la proposta avanzata dal deputato Causi e riformula conseguentemente la propria proposta di parere, espungendo dall'osservazione le parole da « , atteso in particolare » fino alla fine dell'osservazione medesima (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-01523 Gebhard: Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, relative ai trasferimenti immobiliari.

In particolare, al comma 4, del predetto articolo 10, è prevista la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, e pertanto l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali siano le esenzioni e le agevolazioni tributarie da considerarsi soppresse a decorrere dal 2014, se debba considerarsi soppresso anche l'articolo 1 comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed infine, se non si ritenga opportuno prevedere una proroga dell'entrata in vigore del citato articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 modifica l'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Registro).

Per effetto di tali modifiche, come rilevato dall'interrogante, viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2014, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione

per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sono soggetti all'imposta di registro, con l'aliquota del 9 per cento.

Per i trasferimenti di case di abitazione per i quali ricorrono i requisiti previsti per l'acquisto della « prima casa », l'imposta di registro trova, invece, applicazione nella misura del 2 per cento.

Il comma 4, del citato articolo 10, del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce, inoltre, che, in relazione ai trasferimenti indicati nell'articolo 1 della citata Tariffa, sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

L'ampia formulazione del citato comma 4, dell'articolo 10, porta a ritenere che, in assenza di specifiche modifiche normative, dovrebbero risultare soppresse tutte le disposizioni concernenti l'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari che abbiano portata agevolativa.

Sarà cura dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, nell'ambito della propria attività istituzionale di interpretazione delle norme tributarie, fornire in tempo utile chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il regime del « prezzo-valore », richiamato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che l'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge Finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, stabilisce che: « per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto

immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Pertanto, in deroga all'articolo 43 del citato testo unico sull'imposta di registro che prevede, la base imponibile per l'ap-

plicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è costituita dal valore catastale dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Tale disciplina si presenta come un sistema forfettario di determinazione della base imponibile e, quindi, non può essere ricondotto tra le previsioni di esenzioni o di agevolazioni cui fa riferimento l'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

ALLEGATO 2

5-01563 Zanetti: Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali l'Agenzia delle Entrate abbia attribuito un gran numero di incarichi dirigenziali a propri funzionari senza espletare le previste procedure concorsuali, in violazione delle norme che disciplinano le progressioni di carriera nel pubblico impiego. Gli interroganti richiamano le sentenze con le quali la giustizia amministrativa ha recentemente contestato la legittimità di tali nomine e manifestano preoccupazione per le ricadute negative che la situazione rappresentata potrebbe avere sia sul gettito erariale, qualora gli atti emessi dagli uffici a cui i funzionari in questione sono stati preposti venissero dichiarati a loro volta illegittimi, sia sull'immagine dell'amministrazione finanziaria.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Giova ricostruire nel dettaglio la questione prospettata dagli Onorevoli interroganti.

L'amministrazione finanziaria ha sempre sofferto di gravi carenze di personale dirigente che, di conseguenza, si sono riversate anche nel nuovo assetto organizzativo voluto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Fin dal suo avvio, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva tra le sue priorità quella di bandire un concorso per dirigenti.

Con l'istituzione delle agenzie fiscali il legislatore ha voluto affidare la gestione del fisco a strutture in grado di operare secondo regole gestionali più flessibili di quelle tipiche del modello ministeriale, che

aveva evidenziato nel tempo gravi inadeguatezze rispetto al compito della conduzione di una macchina così complessa qual è quella fiscale, cui sono affidate funzioni che richiedono forte operatività allo scopo di reperire le risorse destinate al funzionamento dello Stato e al sostegno dell'economia.

Coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera *d*), tuttora in vigore, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione e in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, « determini le regole per l'accesso alla dirigenza ». Introducendo tale disposizione, il legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi – analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300 del 1999, al regolamento di amministrazione – di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione.

Tale disposizione si attagliava bene alle peculiari esigenze dell'Agenzia delle entrate. La direzione degli uffici operativi dell'Agenzia richiede infatti, da un lato, ampie e approfondite conoscenze in materie di notevole complessità tecnica e, dall'altro, solide competenze manageriali,

perché occorre indirizzare, coordinare, motivare e monitorare, nello svolgimento di una variegata gamma di processi di lavoro, l'attività di un gran numero di addetti. Molti di questi operatori hanno poi un'elevata qualificazione professionale e il modulo organizzativo essenziale della loro attività è quello del lavoro in team, che, se da una parte, può assicurare maggiore qualità dei servizi a fronte di una forte varianza delle richieste da soddisfare, dall'altra, però, mette in gioco dinamiche di cooperazione spesso critiche, che richiedono al dirigente della struttura doti di *leadership*, capacità relazionali e abilità di gestione manageriale.

Per fare fronte a compiti di direzione di tale natura, sulla base delle disposizioni del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999, l'Agenzia delle entrate, al pari delle altre agenzie fiscali, aveva previsto nel proprio Regolamento di amministrazione, precisamente, nell'articolo 12, procedure concorsuali innovative in base alle quali, dopo una prima selezione concorsuale pubblica, i candidati avrebbero dovuto seguire un periodo di tirocinio teorico-pratico di congrua durata, volto a verificare sul campo il possesso delle capacità necessarie per svolgere le funzioni di dirigente. Solo se la valutazione di tale periodo fosse stata positiva il candidato avrebbe potuto conseguire la qualifica dirigenziale.

Il percorso selettivo che la norma regolamentare prefigurava si è avviato nell'Agenzia delle entrate, già nel 2001 (nell'anno stesso, quindi, in cui l'Agenzia fu attivata), con un concorso per 300 posti di dirigente che avrebbe consentito di coprire tutte le vacanze di organico esistenti all'epoca. Quel percorso, però, si è ben presto interrotto poiché Il TAR del Lazio, adito dal sindacato Dirpubblica, con sentenze n. 1601 e n. 1602 del 2002 ha infatti ritenuto che, in assenza di una specifica norma di deroga, il decreto legislativo n. 300 del 1999, facendo richiamo ai « principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 » (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), abbia voluto recepire l'intera disciplina dettata

da tale decreto per il reclutamento dei dirigenti, con un « rinvio dinamico » anche alle disposizioni di carattere regolamentare cui lo stesso decreto demanda la normativa di dettaglio delle modalità di reclutamento.

In altre parole, il TAR ha affermato che la previsione contenuta nel decreto legislativo n. 300/1999, che demanda ai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali la determinazione delle regole di accesso alla dirigenza, deve interpretarsi come meramente riproduttiva della normativa generale in materia.

Le sentenze in questione hanno sostanzialmente vanificato lo specifico e importante spazio di autonomia gestionale previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, riconducendo anche le agenzie fiscali alla pedissequa osservanza delle modalità di selezione previste in modo dettagliato, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma è stata oggetto di riscrittura ad opera della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demandava a un apposito regolamento governativo (emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica.

L'impossibilità di avviare procedure di reclutamento che rispondessero in maniera ottimale alle esigenze funzionali dell'Agenzia, l'evoluzione della normativa di riferimento e i perduranti blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione hanno dato luogo a una situazione di stallo. Nel frattempo, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, l'Agenzia ha dovuto necessariamente conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. La possibilità di affidare incarichi dirigenziali a funzionari è prevista dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione; la portata della norma – limitata inizialmente al triennio 2001-2003 – è stata necessariamente più volte prorogata. I funzionari prescelti sono soggetti dei quali sono state sperimentate

sul campo, per un congruo periodo di tempo, le competenze professionali e l'attitudine a svolgere funzioni di maggiore responsabilità; sono stati individuati previa attenta valutazione delle loro capacità e conoscenze, secondo criteri molto puntuali fissati con apposite Linee guida di cui agli atti direttoriali n. 39504 del 9 marzo 2006 e n. 110388 del 20 luglio 2011.

I funzionari incaricati, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti, coprono ormai circa i due terzi delle posizioni dirigenziali attive. Molti di essi ricoprono incarichi dirigenziali fin dall'avvio dell'Agenzia o addirittura anche da prima. È una situazione obiettivamente atipica, che l'Agenzia intende risolvere; allo stesso tempo, l'Agenzia non intende rinunciare all'obiettivo di reclutare i propri dirigenti sulla base di una valutazione delle conoscenze professionali, dell'esperienza e delle competenze effettivamente maturate dagli interessati.

La possibilità di perseguire entrambi questi obiettivi è stata offerta dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): in base a tale disposizione, il reclutamento di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali, può avere luogo con modalità speciali, stabilite con decreto del Ministro.

Con riferimento all'Agenzia delle Entrate, un decreto in tal senso è stato firmato dal Ministro il 10 settembre 2010 e registrato dalla Corte dei Conti il successivo 8 ottobre. Il relativo bando, emanato il 29 ottobre e pubblicato il 5 novembre 2010, riguardava un concorso per 175 dirigenti, che avrebbe potuto costituire il primo passo per avviare a soluzione il problema delle reggenze.

La procedura di reclutamento era mutuata da quella adottata in occasione di un analogo concorso per dirigenti indetto e regolarmente portato a termine dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Essa mirava a un esame complessivo delle competenze specifiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali

maturate nelle peculiari aree di attività dell'Agenzia, nonché all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'Agenzia. In relazione a queste finalità, la procedura sarebbe dovuta consistere nella valutazione di titoli e nella verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da un colloquio.

La procedura prevedeva una riserva di posti fino al 50 per cento per i funzionari di ruolo dell'Agenzia, appartenenti alla posizione economica F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del bando stesso, risultavano in servizio presso la medesima Agenzia e avessero compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.

Tuttavia il TAR del Lazio, nuovamente adito dal sindacato Dirpubblica, con due distinte sentenze – rispettivamente del 1° agosto e del 30 settembre 2011 – ha dichiarato illegittima la previsione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia (attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari) ed ha annullato il concorso per 175 dirigenti.

Secondo il TAR, l'articolo 24 del Regolamento di amministrazione sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una previsione non supportata da una disposizione normativa di rango primario. In sostanza il TAR, muovendo dall'assunto che l'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori, ha ritenuto che l'ordinamento non contenga norme di legge che contemplino una fattispecie del genere, prevedendo il conferimento di mansioni superiori esclusivamente nell'ambito delle funzioni non dirigenziali (articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001). Sempre in quest'ordine di considerazioni, il TAR ha successivamente annullato il concorso per dirigenti cui prima si è fatto cenno, in considera-

zione appunto del fatto che esso prevede l'attribuzione di un punteggio anche per gli incarichi dirigenziali « illegittimamente » affidati in applicazione del citato articolo 24 del Regolamento di amministrazione.

L'Agenzia ha tempestivamente interposto appello ed ha ottenuto dal Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività della sentenza riguardante l'articolo 24, la cui udienza di merito, inizialmente fissata per il 20 marzo, è stata poi rinviata al 3 luglio 2012.

In pendenza dell'appello, l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha introdotto disposizioni che in buona sostanza:

autorizzano le agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità speciali già richiamate nel precedente concorso;

fanno salvi, nelle more della conclusione del concorso, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e prevede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso;

stabiliscono che, una volta assunti i vincitori del concorso, la agenzie non potranno più attribuire nuovi incarichi dirigenziali a funzionari.

La norma in questione costituiva la condizione essenziale per consentire alle agenzie di continuare a funzionare regolarmente nell'interesse dello Stato e della collettività, e quindi in piena coerenza con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.

Nell'ambito del giudizio di appello promosso dall'Agenzia contro la sentenza con la quale il TAR ha annullato l'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, Dirpubblica ha eccepito l'incostituzionalità della previsione contenuta nel citato articolo 8, comma 24, del citato decreto-legge n. 16 del 2012. Secondo Dirpubblica la

norma si introduce in un giudizio in corso a vantaggio di una delle due parti in lite.

Solo in questi giorni è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato, che ha sospeso il giudizio e ha preannunciato la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con separata ordinanza che non è stata però ancora depositata. Qualsiasi ulteriore considerazione resta necessariamente in sospenso in attesa di conoscere il contenuto dell'ordinanza di rinvio alla Corte e, successivamente, la decisione di quest'ultima.

In sintesi, pertanto, l'Agenzia delle entrate ribadisce che la scelta di attribuire incarichi dirigenziali a funzionari della terza area (previa sperimentazione sul campo delle loro competenze professionali e dell'attitudine a svolgere funzioni di maggiore responsabilità) è una diretta conseguenza dell'esigenza di reclutare per tali posizioni candidati non solo sulla base delle loro conoscenze teoriche (requisito, questo, necessario ma non sufficiente), bensì anche – e soprattutto – sulla base della loro capacità di governare il contesto nel quale tali conoscenze devono trovare applicazione.

Lungi dal compromettere l'immagine dell'Agenzia, come paventato dagli interroganti, una scelta di questo tipo dimostra, all'opposto, l'attenzione che la stessa pone al buon funzionamento dei propri uffici.

Per quanto riguarda infine la legittimità degli atti emessi dai funzionari preposti a incarichi dirigenziali, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza amministrativa, quando la nomina di un soggetto a organo della pubblica amministrazione si appalesi illegittima e venga annullata, gli eventuali atti adottati da tale soggetto restano efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce (TAR Lazio, 14 febbraio 2011, n. 1379). Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che l'annullamento giurisdizionale dell'atto di nomina di un funzionario non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell'esercizio della sua funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che

hanno impugnato l'atto di nomina (Consiglio di Stato, 10 marzo 2005, n. 992).

Si aggiunga che, in base all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal « capo dell'ufficio » (o da un suo delegato): è evidente che « capo dell'ufficio » e « dirigente » non sono espressioni sinonime, come sottolineato nella sentenza del 10 agosto 2010, n. 18515, della Corte di Cassazione, la quale ha appunto stabilito che ai fini della legittimità degli avvisi di accertamento la legge non richiede che il soggetto preposto alla direzione dell'ufficio rivesta qualifica dirigenziale.

L'Agenzia segnala, da ultimo, che, con sentenza del 18 giugno 2003, n. 9779, la

Corte di Cassazione ha stabilito che l'esistenza di un atto (nel caso di specie, un avviso di accertamento) non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o dalla leggibilità della sottoscrizione, ma piuttosto dal fatto che l'atto stesso sia riferibile, in modo inequivoco, all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Il fatto che secondo la suprema Corte l'unica condizione per la validità di un atto è che esso sia inequivocabilmente riferibile all'ufficio competente ad emetterlo, può ritenersi un ulteriore elemento a favore della validità degli atti emessi dagli uffici diretti da funzionari, non essendovi alcun dubbio sulla competenza di tali uffici ad emettere gli atti medesimi.

ALLEGATO 3

5-01564 Causi: Dati relativi alla fruizione della misura per l'aiuto alla crescita economica – ACE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede che il Governo fornisca i dati relativi al primo triennio 2011-2013 di applicazione della misura agevolativa denominata Aiuto alla Crescita Economica (A.C.E.), introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ciò servirebbe, in primo luogo, al fine di analizzare la reale efficacia di tale agevolazione, ma soprattutto affinché possano essere effettuate opportune valutazioni tese a consolidare, ed eventualmente migliorare, l'utilizzo di questo strumento da inquadrarsi nel novero dei necessari interventi destinati a far uscire dalla attuale crisi il sistema imprenditoriale del nostro paese.

Al riguardo il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.

Come riportato nel testo dell'interrogazione, al momento sono disponibili i soli dati definitivi relativi all'ACE riguardanti unicamente le società di persone e le imprese individuali.

Per quanto concerne invece le società di capitali, i dati statistici relativi alle dichiarazioni 2012 (anno d'imposta 2011) sono in

corso di elaborazione e saranno pubblicati il 15 gennaio 2014, come previsto dal calendario ufficiale delle pubblicazioni statistiche del Dipartimento delle Finanze, disponibile sul sito *www.finanze.gov.it* alla voce « dati e statistiche fiscali ».

In particolare, le statistiche relative alle società di capitali sono diffuse con un maggiore intervallo di tempo rispetto alle altre statistiche poiché molte società di capitali (anche di grandi dimensioni) hanno un esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare, con conseguente slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Pertanto, il Dipartimento ha attualmente a disposizione soltanto dei dati parziali che non consentono di formare un utile quadro informativo sul reale effetto della norma.

In concomitanza della pubblicazione dei dati relativi alle società di capitali, prevista come già detto il 15 gennaio 2014, le tabelle statistiche saranno accompagnate, come di consueto, da un'analisi dei dati che permetterà di comprendere l'effetto dell'A.C.E. sulle società di capitali, come auspicato nel testo dell'interrogazione in oggetto.

ALLEGATO 4

5-01565 Barbanti: Clausole di salvaguardia che comportano aumenti di aliquote o di acconti tributari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa l'intenzione emersa da notizie di stampa, di attivare la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in base alla quale « il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013 ».

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze riferisce che è attualmente in corso

l'attività di monitoraggio svolta congiuntamente con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sull'andamento delle entrate relative al gettito dell'IVA sull'accelerazione dei pagamenti della P.A e dalla definizione agevolata del contenzioso con i concessionari dei giochi ai fini dell'attivazione o meno della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 15, comma 4 del citato decreto-legge n. 102 del 2013.

Giova comunque segnalare che, nel caso di attivazione della clausola medesima, coerentemente con quanto previsto dalla norma, l'incremento degli acconti per l'anno 2013 ai fini dell'IRES e dell'IRAP comporterebbe un corrispondente effetto negativo nell'anno successivo, che si manifesta in termini di un minore saldo e che richiede, pertanto, idonea copertura.

In ordine alla ricognizione generale delle clausole di salvaguardia attualmente previste da disposizioni normative vigenti, che implicino aumenti di aliquote di imposte e tasse, ovvero degli acconti, si rappresenta l'esigenza manifestata dagli Uffici dell'amministrazione di avere maggior tempo a disposizione per effettuare detta ricognizione.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1710, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (TAP), fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

rilevato come l'articolo 9 dell'Accordo preveda che per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto (la società Trans Adriatic Pipeline AG) si applicheranno le disposizioni delle rispettive normative nazionali, sulla base dei principi OCSE, e che la stessa Trans Adriatic Pipeline AG stipuli con le autorità competenti in materia di tassazione delle Parti contraenti accordi preliminari sui prezzi (*advanced pricing agreements*), funzionali a definire la base imponibile della

società stessa, coerenti con le clausole dei trattati per eliminare le doppie imposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza in ordine ai profili di natura tributaria derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'articolo 9 dell'Accordo, segnatamente attraverso un monitoraggio periodico costante delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali i medesimi accordi si basano, atteso in particolare il fatto che l'Investitore di progetto, la società Trans Adriatic Pipeline AG, è costituita secondo le leggi della Confederazione elvetica, Paese che non appartiene all'Unione europea.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1710, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (TAP), fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

rilevato come l'articolo 9 dell'Accordo preveda che per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto (la società Trans Adriatic Pipeline AG) si applicheranno le disposizioni delle rispettive normative nazionali, sulla base dei principi OCSE, e che la stessa Trans Adriatic Pipeline AG stipuli con le autorità competenti in materia di tassazione delle Parti contraenti accordi preliminari sui

prezzi (*advanced pricing agreements*), funzionali a definire la base imponibile della società stessa, coerenti con le clausole dei trattati per eliminare le doppie imposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza in ordine ai profili di natura tributaria derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'articolo 9 dell'Accordo, segnatamente attraverso un monitoraggio periodico costante delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali i medesimi accordi si basano.